



CSA Regioni Autonomie Locali

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Goito, 17 - 00185 - Roma

Tel 06-490036 - Fax 06-4464779

P.e.: coordinamento.csa@csaral.it - Pec: nazionale@pec.csaral.it
<http://www.csaral.it>

Roma, 10 gennaio 2018

Prot. N. 8/SN/CSA

ARAN - Protocollo Entrata



N.0000307/2018 del 10/01/2018

ALLEGATO D

ULTERIORI CONSIDERAZIONI E PROPOSTE CONCERNENTI

I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

ccnl 14/09/2000	abrogazione e/o modifica art 4 comma 2 che recita : <i>art.4</i> rapporto di lavoro a tempo parziale: 2. il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.
MOTIVAZIONE	l'abrogazione o la modifica (elevando ad esempio ad quota superiore del 25%) consentirebbe gli enti che hanno strutturato la dotazione organica in funzione di detto vincolo, riducendo di fatto i posti in organico disponibili per le eventuali assunzioni a tempo indeterminato part time, una stabilizzazione a maglie e possibilità' piu' ampie .
NUOVA FORMULAZIONE	2. il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 50 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.



ccnl 14/09/2000	modifica art 6 comma 2 che recita: art.6 trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 2. al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art.1, comma 2, lett. e) del d.lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana..
MOTIVAZIONE	l'elevazione del tetto massimo di prestazioni di lavoro aggiuntivo dal 10% al 25% e riferiti a periodi non superiori a due mesi
NUOVA FORMULAZIONE	2. al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art.1, comma 2, lett. e) del d.lgs.n.61/2000, nella misura massima del 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori a due mesi e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

ccnl 14/09/2000	Modifica art. 11 che recita : art.11 aspettativa per motivi personali comma 1 al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
MOTIVAZIONE	inserire comma 1 bis anche la possibilità per dipendente a tempo determinato orizzontale e con rapporto di lavoro di almeno cinque anni periodi di aspettativa per durata complessiva di 6 mesi in un triennio
NUOVA FORMULAZIONE	comma 1 bis al dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di 6 mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.



	presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
--	--

ccnl 14/09/2000	modifica art 7 comma 10 lett c che recita : art.7 Contratto a termine. 10. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995;
MOTIVAZIONE	Inserire per il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine la possibilità di fruire anche dei permessi garantiti dall'art.19 CCNL 6/07/1995
NUOVA FORMULAZIONE	c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti Secondo quanto previsto dall'art 19 del CCNL del 6.7.1995;

ccnl 14/09/2000	modifica art 21 comma 1 che recita : Art.21 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto: Per il principio di non discriminazione e per consentire anche ai dipendenti a tempo determinato gli stessi percorsi riabilitativi si integra quanto segue: 1 Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste
MOTIVAZIONE	
NUOVA FORMULAZIONE	



	dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
--	---

ccnl 14/09/2000	modifica art 38 bis comm. 5 che recita : Art.38 bis Banca delle ore 5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. MOTIVAZIONE Per rendere operativo l'istituto delle banca delle ore presso gli enti territoriali rimodulare detto Articolo rendendo imperative entro 30 giorni dalla pubblicazione del nuovo contratto l'istituzione della banca delle ore presso gli enti NUOVA FORMULAZIONE 5. A livello di ente entro trenta giorni dalla pubblicazione del CCNL è istituita presso ogni Ente Territoriale l'istituto di un comitato compost dai rappresentanti sindacli e membri dell'Ente per il monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
-----------------	--

